

MINIGUIDA SCADENZE AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE



Le regole dell'aggiornamento coordinatori sono dettate da specifiche norme di legge.

Molti dei dubbi relativi all'applicazione di dette norme sono stati chiariti da vari interpelli che si sono succeduti nel tempo.

In previsione della scadenza del 15 maggio, in questa *miniguide* cerchiamo di fare il punto sull'obbligo dell'aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri.

Note alla rev. 02 di data 02 aprile 2023:

- Aggiornata la sezione domande-risposte e apportate alcune modifiche ai testi

SOMMARIO

A.	SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI	3
B.	AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI: COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE.....	4
C.	SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI: QUINQUENNIO FISSO O QUINQUENNIO MOBILE?	5
D.	SCHEMI INDICATIVI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI	7
E.	MANCATO AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE SICUREZZA	10
F.	CREDITI FORMATIVI PER I COORDINATORI	11
G.	LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI.....	12
H.	INTERPELLI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA CANTIERI ED ALLA SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI.....	15
	Interpello numero 03 anno 2019	15
	Interpello numero 01 anno 2019	15
	Interpello numero 19 anno 2014	16
	Interpello numero 17 anno 2013	17
	Interpello numero 02 anno 2013	17
I.	CONTENUTI NORMATIVI.....	19
	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	19
	TITOLO IV – CAPO I	19
	Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	19
	ALLEGATO XIV.....	21
	CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	21
J.	CHI SONO	25
K.	LICENZA COMMON CREATIVE	26

Il materiale della presente MINIGUIDA è rilasciato con LICENZA COMMON CREATIVE secondo le indicazioni sotto riportate:



Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate

(per ulteriori info sulla Licenza Common Creative si rimanda all'ultima pagina della miniguia)

Si segnala che i link presenti nelle pagine di questa miniguia rimandano a contenuti e materiali presenti sul nostro sito.

A. SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI

Il 15 maggio 2023 scade il quinquennio di aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri che hanno fatto il corso base prima del 15 maggio 2008.

Ricordiamo che si tratta di un obbligo che se non rispettato porta alla sospensione dell'attività del coordinatore stesso, nonché ad una serie di problemi per i cantieri da esso coordinati e per i Committenti che gli hanno affidato l'incarico.

Relativamente ai moduli formativi di aggiornamento si precisa che quelli fruiti come RSPP hanno validità anche come Coordinatori (vedasi capitolo F della presente MINIGUIDA), mentre la stessa equivalenza non vi è per i corsi di [aggiornamento professionisti antincendio](#).

L'aggiornamento può essere fruito per moduli distribuiti nell'arco del quinquennio o con la partecipazione a seminari tematici.

Attualmente non vi sono indicazioni relative ai contenuti obbligatori dei moduli stessi, ma una particolarità rispetto ai corsi in materia di sicurezza e derivante dalla risposta presente nell'[interpello 19 pubblicato nell'anno 2014](#) è che la partecipazione deve essere pari al 100% del monte orario.

Si precisa inoltre che se ne corso del quinquennio precedente il coordinatore per la sicurezza cantieri ha partecipato ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40, il monte ore eccedente le 40 ore non costituisce credito formativo per gli anni successivi (vedasi [Interpello numero 17 anno 2013](#)).

B. AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI: COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE

Il D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, ha ripreso i disposti del D.Lgs. 494/96 che ha di fatto *istituito* la figura del Coordinatore per la Sicurezza Cantiere.

In particolare [l'art. 98](#) disciplina i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e prevede **l'obbligo di aggiornamento del professionista che ricopre il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza Cantiere**

Mentre [l'allegato XIV](#) indica i contenuti minimi dei corsi di formazione e le modalità di erogazione/fruizione dell'aggiornamento, disciplinandone la cadenza (quinquennale), il numero di ore (40).

Oltre alla partecipazione a specifici corsi (con numero massimo pari a 35 partecipanti), l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

C. SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI: QUINQUENNIO FISSO O QUINQUENNIO MOBILE?

L'obbligo dell'aggiornamento con cadenza quinquennale (da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio) è stato previsto nell'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 dove troviamo scritto:

“È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.”

La determinazione del quinquennio di aggiornamento dei Coordinatori Sicurezza Cantieri non va confusa con quella relativa all'aggiornamento degli R.S.P.P.

In quest'ultimo caso infatti si parla di quinquennio “mobile”, che è stato introdotto dagli Accordi Stato Regioni del 2016 ove al punto 10 (decorrenza aggiornamento), dove viene indicato che

*In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli **RSPP e gli ASPP** dovranno, **in ogni istante**, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.*


ovvero non vi è riferimento ai coordinatori (come in altre parti dell'accordo), ma esclusivamente a RSPP e ASPP.

Pertanto allo stato attuale, non esiste il quinquennio “mobile” per i coordinatori, ma solo quanto previsto dalla norma ovvero la “cadenza quinquennale” dell'aggiornamento. In particolare:

- Il primo quinquennio decorre dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 per chi era già abilitato

- I quinquenni successivi sono i seguenti: 15 maggio 2008-14 maggio 2013 / 15 maggio 2013-14 maggio 2018 / 15 maggio 2018-14 maggio 2023 / ...)

Per i soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione dopo l'entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008), il primo quinquennio decorre dalla data di abilitazione. I quinquenni successivi al primo decorrono dalla scadenza del precedente.




D. SCHEMI INDICATIVI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI

Pur consapevoli della molteplicità delle situazioni, andiamo a riportare di seguito alcuni schemi indicativi relativi alle situazioni più comuni che si possono verificare.

SITUAZIONE 01:

AGGIORNAMENTO INCOMPLETO NEL QUINQUENNIO 2013-2018




SITUAZIONE 01

Corso 120 ore prima del 15 maggio 2008 e mancato completamento aggiornamento quaranta ore nel corso del quinquennio 2013 - 2018:

- Il professionista non potrà esercitare il proprio ruolo di coordinatore per la sicurezza fino al completamento dell'aggiornamento per il monte ore mancante al quinquennio stesso.

SITUAZIONE 02: AGGIORNAMENTO INCOMPLETO QUINQUENNIO 2013/2018 E INCARICO CON TERMINE PRIMA DEL 15 MAGGIO 2013




**DOVRA' ESSERE COMPLETATO L'AGGIORNAMENTO PER IL MONTE ORE MANCANTE PRIMA DELL'INIZIO INCARICO
 NON POTRA' ESSERE ESERCITATA ATTIVITA' DOPO IL 15/05/23**

SITUAZIONE 02

Corso 120 ore prima del 15 maggio 2008 e mancato completamento aggiornamento quaranta ore nel corso del quinquennio 2013 – 2018:

- Il professionista che ha la necessità di esercitare l'incarico entro il 15 maggio 2023 dovrà
 - o completare l'aggiornamento per il monte ore mancante al quinquennio precedente.
- Solo dopo il completamento potrà esercitare il proprio ruolo.

SITUAZIONE 03: AGGIORNAMENTO INCOMPLETO E INCARICO CON TERMINE DOPO IL 15 MAGGIO 2023



PRIMA DELL'INCARICO DOVRA' ESSERE COMPLETATO L'AGGIORNAMENTO QUINQUENNIO 2013/2018 PER IL MONTE ORE MANCANTE + AGGIORNAMENTO 40 ORE QUINQUENNIO 2018/2023

SITUAZIONE 03

Corso 120 ore prima del 15 maggio 2008 e mancato completamento aggiornamento quaranta ore nel corso del quinquennio 2013 – 2018:

- Il professionista che ha la necessità di esercitare l'incarico entro il 15 maggio 2023 e proseguirlo dopo il 15 maggio 2023 dovrà:
 - o Prima dell'avvio incarico completare l'aggiornamento per il monte ore mancante al quinquennio precedente
 - o Entro il 15 maggio 2023 effettuare l'aggiornamento di 40 ore del quinquennio vigente.

Scarica le nostre slide con gli schemi per spiegare la scadenza quinquennio aggiornamento coordinatori facendo [click qui](#).

E. MANCATO AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE SICUREZZA

Cosa accade all'abilitazione per coordinatore sicurezza cantieri in caso di mancato aggiornamento 40 ore?

Oltre a quanto indicato nelle risposte della Commissione per gli interpellati, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato sul mancato aggiornamento del Coordinatore per la sicurezza.

In particolare nella Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 5, 22 giugno 2020, n. 3967 è stato ribadito che (anche) per partecipare ad un'appalto (avente come fine l'incarico come Coordinatore per la Sicurezza) è necessario essere in regola con gli obblighi formativi, evidenziando ancora una volta che, per regola generale, i requisiti soggettivi (generalmente e speciali) devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e sino alla stipulazione del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (in termini, per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8).

Riassumendo: il mancato aggiornamento del coordinatore ne pregiudica l'attività e **coloro che non hanno effettuato l'aggiornamento o lo hanno fatto con una durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore**, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante".

F. CREDITI FORMATIVI PER I COORDINATORI

Gli Accordi Stato Regioni 06 luglio 2016 riportano nell'allegato 3 una serie di tabelle relative ai crediti formativi tra le varie figure.

Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato Regioni.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI						
	D.Lgs. 81/2008	ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ORE	DL 6 ore	DL 10 ore	DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore				Totale			
RSPP 40 ore				Totale			
ASPP 28 ore				PARZIALE Necessaria Frequenza 12 ore			
ASPP 20 ore				PARZIALE Necessaria Frequenza 20 ore			
CSP/CSE 40 ore	Art. 98 All. XV	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
DATORE DI LAVORO 6 ore				Frequenza			
DATORE DI LAVORO 10 ore				Frequenza			
DATORE DI LAVORO 14 ore				Frequenza			
Dirigente 6 ore				Frequenza			
RLS 4/8 ore annue				Frequenza			
Lavoratore (specifico) 6 ore				Frequenza			
Preposto 6 ore				Frequenza			

Dalla tabella si evince che

- La partecipazione a moduli di aggiornamento per le figure di RSPP od ASPP danno crediti (totali o parziali) validi per l'aggiornamento coordinatori,
- La partecipazione a moduli di aggiornamento per le figure di Datore di Lavoro, Dirigente, RLS, Lavoratore e preposto, non danno crediti validi per l'aggiornamento dei coordinatori

Ricordiamo che invece la partecipazione a moduli di aggiornamento per la figura di CSP/CSE da credito totale per l'aggiornamento RLS, Lavoratore, Dirigente, Preposto.

G. LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Di seguito alcune delle risposte alle domande più frequenti.

1. *Ho terminato il corso 120 ore prima del 2008, nel quinquennio 2013/2018 non ho fatto nessun aggiornamento. Posso fare il coordinatore per la sicurezza?*

NO, al momento non può essere esercitato il ruolo di coordinatore.

2. *Ho terminato il corso 120 ore prima del 2008 e – a partire dal 2013 - non mi ricordo quante ore di aggiornamento ho fatto. Posso fare il coordinatore?*

È importante recuperare la documentazione (attestati) relativa all'aggiornamento effettuato, che documenti almeno 40 ore di partecipazione a moduli/seminari validi per l'aggiornamento coordinatori. Se la documentazione non è recuperabile, ovvero se non vi è evidenza dell'aggiornamento il ruolo di coordinatore non può essere esercitato.

3. *Ho terminato il corso 120 ore prima del 2008, nel quinquennio 2013-2018 ho fatto 40 ore di aggiornamento. Nel quinquennio 2018-2023 non ho ancora fatto nulla. Che succede?*

Se si vuol esercitare il ruolo di coordinatore dopo il 15 maggio 2023 è necessario frequentare – entro tale data - moduli formativi pari a 40 ore.

4. *Ho raggiunto il numero di CFP (Crediti Formativi Professionali) obbligatori per il mio Ordine, essi valgono anche come aggiornamento coordinatori?*

I CFP sono crediti differenti rispetto a quelli Coordinatori, chiaramente quelli relativi a moduli formativi per coordinatori sono comunque validi (fa fede il contenuto dell'attestato rilasciato da chi ha erogato il corso/seminario).

5. *Ho terminato il corso 120 ore dopo il 2008, qual è il mio quinquennio di riferimento?*

I quinquenni di riferimento da considerare sono quelli che partono dalla data di fine corso 120 ore. Es. fine corso 10 febbraio 2010,

- quinquennio 10 febbraio 2010 – 09 febbraio 2015
- quinquennio 10 febbraio 2015 – 09 febbraio 2020
- quinquennio 10 febbraio 2020 – 09 febbraio 2025
- ...

6. *Ho sempre esercitato da coordinatore, ma tra il 2013 ed oggi ho fatto solo 30 ore di aggiornamento. È corretto?*

NO, l'aggiornamento è insufficiente ed il ruolo non può essere esercitato. Attenzione che qualora vi sia un controllo da parte di ASL, Procure, INL, vi sono conseguenze molto gravi per quanto attiene il cantiere stesso con rischio sospensione attività, nonché ripercussioni anche sul Committente per avere nominato un coordinatore non in regola con l'aggiornamento. Segnaliamo inoltre che alcune assicurazioni non coprono il "rischio professionale" se sono venuti meno i requisiti professionali previsti da specifiche normative (e l'aggiornamento coordinatori può rientrare nella fattispecie).

7. *Ho terminato il corso 120 ore prima del 2008, nel quinquennio 2013-2018 ho fatto 40 ore di aggiornamento. Nel quinquennio 2018-2023 ho fatto 16 ore di aggiornamento. Che succede?*

Se si vuol esercitare il ruolo di coordinatore dopo il 15 maggio 2023 è necessario completare le 40 ore di aggiornamento.

8. *Ho fatto vari moduli di formazione, ma sugli attestati vi è solo il riferimento "valido per aggiornamento RSPP", questi moduli valgono anche come aggiornamento CSP/CSE?*

Sì, gli Accordi Stato Regioni 2016 prevedono l'equiparazione dell'aggiornamento RSPP a quella per il Coordinatore (vedi tabella presente al capitolo F).

9. *Il mio Committente ha chiesto l'evidenza del mio aggiornamento (ovvero vuole vedere gli attestati). Sono obbligato a dargli quanto richiede?*

Sì, il Committente, così come il Responsabile dei lavori od il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere l'evidenza che attesti che il professionista può esercitare regolarmente la propria attività.

10. *Nel quinquennio 2018-2023 non ho esercitato il ruolo di coordinatore per la sicurezza ed ho partecipato ad un numero di ore di aggiornamento inferiore alle 40. Mi è stato proposto di assumere il ruolo di coordinatore in un cantiere che partirà dopo il 15 maggio 2023. Cosa devo fare per essere in regola e poter di nuovo fare il coordinatore.*

Prima di accettare l'incarico di coordinatore è necessario completare l'aggiornamento relativo al quinquennio 2018-2023 (pari a 40 ore).

11. *Ho una dichiarazione relativa all'addestramento fatta dal datore di lavoro, pari a due ore nell'utilizzo DPI anticaduta (imbrago). Queste ore sono valide al fine dell'aggiornamento coordinatori?*

No, tale dichiarazione non ha alcun valore ai fini dell'aggiornamento coordinatori.

12. *I corsi di primo soccorso od antincendio hanno valore per raggiungere il monte ore nell'aggiornamento coordinatori?*

No, tali corsi non hanno valore per raggiungere il monte ore nell'aggiornamento coordinatori.

H. INTERPELLI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA CANTIERI ED ALLA SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI

La Commissione per gli Interpelli ha nel tempo affrontato più volte la tematica relativa all'aggiornamento dei coordinatori affrontando vari aspetti legati alla validità e modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento.

Vediamone alcuni:

Interpello numero 03 anno 2019

Corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza – numero di partecipanti

In merito al numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento coordinatori la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell'[Interpello 03 2019](#) richiama il il punto 9.1 dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 che stabilisce che in riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase **"l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti"** e la Tabella riassuntiva inserita nell'Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

Interpello numero 01 anno 2019

Validità aggiornamento professionisti antincendio coordinatori

In merito alla validità dell'aggiornamento professionisti antincendio anche per il ruolo di coordinatore per la sicurezza cantieri (CSE, CSP) la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell'[Interpello 01 2019](#) sulla base di

quanto stabilito nel punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, ritiene che:

1. ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell' Allegato A dell'Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

Interpello numero 19 anno 2014

Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza

In merito alla percentuale minima di fruizione dei corsi la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell'[Interpello 19 2014](#) sulla base di quanto previsto dall'allegato XIV che indica "l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore" specifica che mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, **la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.**

E sottolinea che **"coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante"**.

Interpello numero 17 anno 2013

Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

L'interpello è andato ad approfondire la tematica del mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori. In particolare se tale mancanza comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore ed inoltre se il numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive.

Al riguardo la Commissione ritiene che coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante. In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l'allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.

Interpello numero 02 anno 2013

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

L'interpello intende chiarire la definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni" per quanto attiene i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 – atte a documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

01. attività di direttore di cantiere;
02. attività di capo cantiere;
03. attività di capo squadra;
04. attività di direttore dei lavori;
05. attività di direttore operativo di cantiere;
06. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
07. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
08. attività di responsabile dei lavori;
09. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

I. CONTENUTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO IV – CAPO I

Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 - c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante



- l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. **Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.**
 3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIV. L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
 4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.



5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

ALLEGATO XIV

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico per complessive 52 ore

- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
- Le malattie professionali ed il primo soccorso
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
- I rischi chimici in cantiere
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto
- I rischi biologici
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi
- I rischi di incendio e di esplosione
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
- I criteri metodologici per:
 - a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
 - b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza;
 - c) l'elaborazione del fascicolo;
 - d) l'elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);
 - e) la stima dei costi della sicurezza.

- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

PARTE PRATICA per complessive 24 ore

- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.

È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.

L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

J. CHI SONO

Geom. Stefano Farina

Coordinatore Sicurezza Cantieri

Certificazione delle Competenze in base alla
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
quale Coordinatore dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili secondo lo
Schema di Certificazione AIASCert
Certificato CSP - n. 003/2004 di data 01/01/2004
Certificato CSE - n. 003/2004 di data 01/01/2004

Membro GdL Sicurezza ITACA Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli
Appalti e la Compatibilità Ambientale (Roma)

Membro Organo Tecnico UNI (Milano):

- UNI/CT 042/GL 02 "Segnaletica"
- UNI/CT 042/GL 03 "Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali"



Titolare dello **STUDIOFARINA**, sono un libero professionista e mi occupo dei molteplici aspetti relativi alla Sicurezza sul Lavoro con una particolare attenzione alla Sicurezza Cantieri ed alla Formazione in materia di Sicurezza sul lavoro.

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri, collaboro con Aziende, Associazioni ed Enti privati e pubblici.

Dal 2010 al 2020 ho curato la rubrica settimanale su [PUNTOSICURO](#), quotidiano online di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro ed ho collaborato a pubblicazioni tecniche in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri.

A partire da aprile 2023 collaboro con la casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre.

Sono Coordinatore per la sicurezza cantieri e Responsabile del Servizio di protezione e protezione aziendale ed inoltre Docente Formatore Senior per la Sicurezza e D.P.O. Privacy.

Ho partecipato come relatore a numerosi Convegni e Seminari Tecnici in materia di sicurezza sul lavoro in tutta Italia (Aosta, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Padova, Pescara, Rimini, Roma, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona,...) e come formatore opero su tutto il territorio nazionale.

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro il mio impegno va oltre alla normale attività lavorativa.

In particolare sono:

- Vice Presidente [AiFOS Protezione Civile](#)
- Consigliere nazionale [AiFOS](#)



K. LICENZA COMMON CREATIVE

Il materiale della presente MINIGUIDA è rilasciato con

LICENZA COMMON CREATIVE secondo le indicazioni sotto riportate:



Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi riconoscere [una menzione di paternità adeguata](#), fornire un link alla licenza e [indicare se sono state effettuate delle modifiche](#). Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.



NonCommerciale — Non puoi utilizzare il materiale per [scopi commerciali](#).



Non opere derivate — Se [remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso](#), non puoi distribuire il materiale così modificato.